

Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — FJ e a. / SEAE**(Causa T-225/20)**

(2020/C 247/25)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* FJ e altri 7 ricorrenti (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione che stabilisce il foglio paga dei ricorrenti del mese di giugno 2019, nella misura in cui essa impiega per la prima volta i nuovi coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione, con effetto retroattivo al 1° agosto 2018;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo lo «Statuto»), del principio di parità di trattamento e su un errore manifesto di valutazione. I ricorrenti ritengono, a tale riguardo, che il convenuto non abbia fornito loro le informazioni necessarie al fine di comprendere non soltanto la riduzione del coefficiente correttore applicato alla loro retribuzione, bensì anche l'applicazione con effetto retroattivo che determina un debito particolarmente significativo.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 85 dello Statuto, del principio della certezza del diritto e del dovere di diligenza. I ricorrenti sostengono che non potevano prevedere il calo straordinario del coefficiente correttore applicato alla loro retribuzione, per il periodo di riferimento, con effetto retroattivo. Secondo i medesimi, poiché le condizioni previste all'articolo 85 dello Statuto non sono soddisfatte, la Commissione non può esigere da loro il rimborso di vari mesi di retribuzione sulla base della modifica del coefficiente correttore con effetto retroattivo.

Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — KG / Parlamento**(Causa T-251/20)**

(2020/C 247/26)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* KG (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento del 4 febbraio 2020, recante rigetto del suo reclamo del 29 novembre 2019;

- annullare, se necessario, la decisione del Parlamento del 30 agosto 2019, recante rigetto della sua richiesta iniziale del 4 aprile 2019;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno morale dalla stessa subito, stimato, ex æquo et bono, in EUR 5 000;
- condannare il convenuto a rimborsarle le spese legali sostenute, compresi gli onorari del suo consulente legale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e sulla violazione del principio della continuità di servizio.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e del dovere di diligenza.

Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — ClientEarth / Commissione

(Causa T-255/20)

(2020/C 247/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Logue, Solicitor, e J.Kenny, Barrister-at-law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita della Commissione europea del 26 febbraio 2020, nel procedimento GESTDEM n. 2019/6819, recante diniego parziale della sua domanda di accesso a documenti;
- statuire sulle spese e condannare la Commissione europea a pagare le spese sostenute dalla ricorrente e condannare ogni eventuale parte interveniente a sostenere le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione e in errori di diritto che avrebbero determinato un'errata applicazione della tutela dell'eccezione relativa al processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001)⁽¹⁾ e avrebbe omesso di indicare la motivazione (articolo 296 TFUE), in quanto:
 - nessun processo decisionale sarebbe seriamente pregiudicato dalla divulgazione parziale della sezione 4 del verbale della 79ª riunione del «Comitato tecnico — Veicoli a motore», tenutasi a Bruxelles il 12 febbraio 2019 («documento B»);
 - la Commissione non avrebbe dimostrato che la divulgazione parziale della sezione 4 del documento B pregiudicherebbe seriamente il suo processo decisionale.